



SENT. 9/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il giudice monocratico, cons. Roberto Rizzi, designato ai sensi dell'articolo
141 c.g.c.

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la resa del conto, iscritto al **n. 887** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle
d'Aosta

PREMESSO che

- la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, con le note prot. n. 17
dell'11/03/2021 e n. 24 del 28/02/2022, comunicava, ai sensi dell'art.
140 c.g.c., alla locale Procura regionale il mancato deposito, fra l'altro,
da parte degli Agenti contabili del Comune di Champdepraz dei conti
giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
- la Procura regionale, all'esito degli approfondimenti istruttori di
competenza, accertava che, relativamente alla gestione della
riscossione dei proventi relativi al servizio "Scuolabus":
 - era stato presentato all'amministrazione il solo conto giudiziale
dell'esercizio finanziario 2020 e non era stato parificato;
 - nessuno dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari

	2018, 2019 e 2020 risultava depositato presso la segreteria	
	della Sezione;	
	o l'agente contabile tenuto alla presentazione dei conti degli	
	esercizi 2018, 2019 e 2020 era la Sig.ra KOFLER Irene (c.f.	
	KFLRNI76P54A326Q);	
	– la medesima Procura, conseguentemente, promuoveva il giudizio per	
	la resa degli indicati conti, ai sensi dell'art. 141 c.g.c.;	
	– con decreto 14/2023 del 20/9/2023, questo giudice designato	
	assegnava all'agente contabile KOFLER Irene il termine perentorio	
	del 29 febbraio 2024, per la presentazione all'amministrazione di	
	appartenenza dei conti non ancora presentati; ed al Comune di	
	Champdepraz, il termine del 31 maggio 2024 per il deposito nella	
	segreteria dei conti corredati delle pertinenti parificazioni e relazioni	
	degli organi di controllo interno;	
	– con istanza del 30/8/2024, la Procura regionale, rappresentando che il	
	Comune di Champdepraz aveva provveduto al deposito dei conti	
	giudiziali tramite l'applicazione SiReCo in data 31/5/2024, chiedeva	
	la fissazione dell'udienza camerale per la definizione del giudizio;	
	CONSIDERATO che i conti sono stati depositati, nei termini assegnati, il	
	giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere;	
	RITENUTO che la forma del provvedimento di definizione del giudizio	
	debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell'art. 144 c.g.c. e,	
	comunque, trattandosi di forma più idonea al raggiungimento dello scopo (art.	
	38, comma 2, c.g.c.);	
	RITENUTO altresì, che per l'esito del giudizio, non vi è luogo a pronuncia	
	2	

[illegible]